

Manuale trasparenza

PROFESSORI E PROFESSORESSE, RICERCATORI E RICERCATRICI

Sommario

| | |
|--|----|
| Procedura di chiamata di professori e professoressse ordinari ed associati | 3 |
| Assunzione di ricercatori a tempo determinato | 7 |
| Nomina Professori e Professoressse ordinari ed associati | 10 |
| Progressione economica – attribuzione classi stipendiali successive a seguito di valutazione..... | 11 |
| Professori/Professoressse ordinari ed associati - Regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito | 12 |
| Ricercatori e ricercatrici confermati - Regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito..... | 13 |
| Incarichi extraistituzionali | 14 |
| Congedi per motivi di studio e ricerca all'estero | 17 |
| Alternanza (o anno sabbatico) | 17 |
| Ricercatori e Ricercatrici : Congedo per motivi di ricerca e studio (L. 349/1958) | 18 |
| Professori/Professoressse Emeriti..... | 19 |
| Chiamate dirette | 20 |
| Collocamento a riposo docenti e ricercatori..... | 21 |
| Altre ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro | 22 |
| Malattia..... | 23 |
| Aspettativa senza assegni per svolgimento di attività presso organismi, pubblici o privati anche operanti in sede internazionale | 28 |
| Congedo di maternità | 29 |
| Riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento) | 31 |
| Congedo Parentale..... | 33 |
| Congedo per malattia figlio..... | 35 |
| Permessi e congedo per assistenza portatori di handicap (Legge 104/92) | 37 |
| Rilascio certificati di servizio Personale Docente e Ricercatore | 38 |
| Assegno unico e universale (AUU) | 39 |
| Detrazioni familiari a carico (vedi scheda Assegno Unico Universale) | 40 |
| Assegno al nucleo familiare (fino al 28/02/2022 - vedi scheda Assegno Unico Universale) | 41 |
| Servizio tessere di riconoscimento..... | 43 |

[Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., artt. 18 e 24, c. 5 e 6](#)

[Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università di Cagliari ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010](#)

[D.M. 4 agosto 2011, n. 344](#)

Il reclutamento dei professori e delle professoressse di prima e seconda fascia avviene con procedura di chiamata svolta ai sensi degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010, secondo distinte modalità:

- a. procedura selettiva di chiamata, aperta a titolari di abilitazione scientifica nazionale, ai professori/professoressse già in servizio presso atenei italiani o esteri, agli idonei/idonee ai concorsi già espletati ai sensi della legge 210/1998 e s.m.i., eventualmente riservata a soggetti esterni all'Università degli studi di Cagliari ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010, da concludersi entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione;
- b. procedura valutativa di chiamata come professori/professoressse di seconda fascia dei ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato e come professori/professoressse di prima fascia dei professori e delle professoressse associati, in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (fino al 31.12.2019), da concludersi entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione;
- c. procedura valutativa di chiamata come professori/professoressse di seconda fascia di ricercatori/ricercatrici a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile, in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

La procedura di cui alla lettera a) prende avvio con la pubblicazione del bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea, mentre la procedura di cui alla lettera b) prende avvio con la pubblicazione del bando di selezione sul sito dell'Ateneo.

Nel bando sono specificati:

- numero di posto messi a bando;
- la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- settore concorsuale e profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- la struttura alla quale afferirà il candidato/candidata selezionato;
- trattamento economico e previdenziale;
- modalità di trasmissione telematica delle candidature;
- requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- tipologia di titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione;
- numero massimo di pubblicazioni, non inferiore a dodici;
- eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche della/del candidata/o, ovvero la tipologia di certificazione linguistica richiesta;
- eventuale indicazione in ordine ai criteri generali di valutazione cui

la commissione di selezione dovrà attenersi;

- nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso cui sarà svolta nonché le tipologie di esperienze professionali richieste per lo svolgimento di tale attività assistenziale;
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (impegno didattico e scientifico);
- le modalità e il termine di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando in G.U.;
- l'eventuale indicazione che il posto è riservato a soggetti esterni all'Università degli studi di Cagliari ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 240/2010.

Sono ammessi alle procedure di chiamata studiosi e studiose in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.

Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori e le professoresse, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi e le studiose stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza ministeriali. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o professoressa appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore/rettrice, il direttore/direttrice generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo o che siano essi stessi componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo.

Scaduti i termini di presentazione delle domande, l'ufficio provvede alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati/candidate alla selezione, i quali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, indicato dal bando.

Per quanto concerne le procedure di chiamata di cui ai punti a) e b):

- La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, secondo le modalità definite dal Regolamento, ed è composta da tre professori/professoressa di prima fascia inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari appartenenti allo stesso settore concorsuale sorteggiabili nelle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della legge 240/2010 oppure in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli stessi elenchi, anche se acquisti successivamente.
- La Commissione provvede ad esprimere il giudizio comparativo dei candidati e delle candidate sulla base della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica

svolta e, per le discipline per cui è prevista attività assistenziale convenzionata, dell'esperienza professionale posseduta, nonché tenendo conto del profilo didattico e scientifico ed eventualmente assistenziale indicati dal Dipartimento che ha richiesto il posto.

- La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati nella prima seduta e pubblicizzati per almeno cinque giorni prima della seconda seduta. I/Le candidati/e alle procedure di chiamata dei/delle professori/professoressse ordinari/e che alla data di scadenza del bando non siano inquadrati nel ruolo dei professori associati, e tutti/e i/le candidati/e alle procedure di chiamata dei professori associati, sosterranno una prova didattica, il cui tema sarà scelto dai/dalle candidati/e su una rosa di tre proposti dalla Commissione. Il giudizio espresso sulla prova didattica concorrerà alla formulazione del giudizio complessivo sui/sulle candidati/e.
- La Commissione, al termine dei lavori e con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione una graduatoria di merito, ponendo al primo posto il candidato/candidata più qualificato, ovvero, nel caso di un solo candidato/candidata da valutare potrà esprimere un giudizio di idoneità/inidoneità a ricoprire il posto.
- Gli atti sono trasmessi per l'approvazione dal Rettore con proprio decreto che ne accerterà la regolarità formale.
- La proposta di chiamata del candidato/candidata più qualificato viene formulata dal Dipartimento, entro 60 giorni, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori/professoressse di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori/professoressse di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le procedure di chiamata di cui al punto c):

- la Commissione di valutazione è composta da tre docenti nominati dal Dipartimento interessato, professori/professoressse ordinari o associati afferenti allo stesso settore concorsuale del ricercatore valutato, ovvero in mancanza allo stesso macro settore o alla medesima area scientifica.
- La Commissione provvede a valutare il ricercatore/ricercatrice sulla base della relazione presentata e in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e utilizzando i criteri individuati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e predisporre un verbale da trasmettere al Consiglio di Dipartimento.
- Al termine della procedura valutativa il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato/candidata con voto favorevole della

maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia che ha conseguito valutazione positiva al Consiglio di Amministrazione che delibererà previa verifica delle risorse disponibili e tenendo conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Riferimenti per il Procedimento

Dott. Enrico Gioffrè

Tel. 070/6752347 Fax 070/6752319

egioffre@amm.unica.it

Dott.ssa Roberta Tocco

Tel. 070/6752318 Fax 070/6752319

rtocco@amm.unica.it

Dott.ssa Margherita Piras

Tel. 3386139619 Fax 070/6752319

margherita.piras@unica.it

Dott.ssa Rossana Lebiu

Tel. 3386004427 Fax 070/6752319

rossana.lebiu@unica.it

Normativa di riferimento

[Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., art. 24](#)

[Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato](#)

[D.M. 25 maggio 2011, n. 243](#)

["Regolamento per la stipula dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato tenure track \(RTT\) presso l'Università degli Studi di Cagliari"](#)

Assunzione di ricercatori a tempo determinato

L'assunzione di ricercatori a tempo determinato, con contratto triennale prorogabile una sola volta per ulteriori due anni (Rtda), con contratto triennale non rinnovabile (Rtdb) o con contratto sessennale non rinnovabile (RTT), per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti sono effettuate mediante procedure pubbliche di selezione.

La procedura prende avvio con la pubblicazione del bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea, in cui sono specificati:

- il Dipartimento che ha richiesto il posto;
- data della delibera di approvazione della selezione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- tipologia di contratto, con eventuale specificazione del regime di impegno, e destinatari;
- settore concorsuale e profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, anche didattiche;
- trattamento economico e previdenziale;
- modalità di trasmissione telematica delle candidature;
- tipologia di titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione;
- titoli di studio richiesti ed eventuali specializzazioni richieste;
- previsione dell'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. Si prescinde dalla prova nel caso in cui il candidato sia in possesso della certificazione di conoscenza della lingua straniera, di livello pari o superiore al B1, rilasciata da un Ente certificatore o da una Scuola di lingue o da un Centro linguistico universitario da non più di 5 anni dalla data di scadenza del bando;
- i casi di esclusione.

Sono ammessi alle procedure di selezione per Ricercatore di tipo a) con contratto triennale prorogabile una sola volta per ulteriori due anni i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Sono ammessi alle procedure di selezione per Ricercatore di tipo b) con contratto triennale non rinnovabile i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, che abbiano fruito dei contratti triennali eventualmente prorogati per due anni, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai

sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Sono ammessi alle procedure di selezione per Ricercatore tenure track (RTT) con contratto sessennale non rinnovabile i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Le procedure di selezione possono essere eventualmente riservate a soggetti che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, oppure riservate a soggetti che sono, o sono stati, per almeno un anno ricercatori a tempo determinato di tipologia a) o, per almeno tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al "Regolamento per la stipula dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato tenure track (RTT) presso l'Università degli Studi di Cagliari".

Scaduti i termini di presentazione delle domande, l'ufficio provvede alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati/candidate alla selezione, i quali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, indicato dal bando.

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, secondo le modalità definite dal Regolamento, ed è composta da tre docenti di ruolo afferenti al settore concorsuale per cui è bandita la selezione, o in mancanza/indisponibilità di docenti del settore concorsuale, da docenti del relativo macro settore concorsuale.

Nella prima seduta la Commissione definisce le modalità e i criteri di valutazione dei titoli scientifici e didattici, anche sulla base dei criteri indicati nel D.M. 25 maggio 2011, n. 243. Sulla base di questi ultimi, effettua una valutazione preliminare dei candidati/candidate, che si conclude con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

A seguito della valutazione preliminare, sono ammessi i/le candidati/e comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi/e e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica. I/le candidati/e sono tutti/e ammessi/e alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

I/le candidati/e ammessi/e saranno convocati per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni dalla Commissione, che provvede, a seguito della stessa, ad attribuire un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati/e ammessi/e alla discussione sulla base dei criteri predeterminati nella prima seduta e pubblicizzati per almeno cinque giorni prima della seconda seduta.

Al termine dei lavori la Commissione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti designa i vincitori della selezione.

Gli atti sono trasmessi per l'approvazione dal Rettore con proprio decreto che ne accerterà la regolarità formale. La proposta di chiamata del ricercatore/ricercatrice vincitore/vincitrice della selezione viene formulata dal Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e delle professoresse di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il vincitore/La vincitrice della selezione sarà chiamato/a a stipulare il contratto a tempo determinato dopo l'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Riferimenti per il Procedimento

Dott. Enrico Gioffrè

Tel. 070/6752347 Fax 070/6752319

egioffre@amm.unica.it

Dott.ssa Roberta Tocco

Tel. 070/6752318 Fax 070/6752319

rtocco@amm.unica.it

Dott.ssa Margherita Piras

Tel. 3386139619 Fax 070/6752319

margherita.piras@unica.it

Dott.ssa Rossana Lebiu

Tel. 3386004427 Fax 070/6752319

rossana.lebiu@unica.it

Normativa di riferimento

[D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980](#)

[Legge n. 240 del 30 dicembre 2010](#)

[D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011](#)

[Legge n. 311 del 18 marzo 1958](#)

Nomina Professori e Professoresse ordinari ed associati

La nomina dei professori e delle professoresse universitari è disposta con decreto rettorale e di norma decorre dal 1° ottobre o dal 1° marzo di ogni anno.

Essa avviene a seguito della proposta di chiamata del Dipartimento e della successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico spettante ai professori/professoresse viene attribuito mediante disposizione dirigenziale sulla base delle tabelle allegata al D.P.R. n. 232/2011 e s.m.i.

Riferimenti per il procedimento

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980](#)

[Legge n. 240 del 30.12.2010](#)

[D.P.R. n. 232 del 15.12.2011](#)

[Regolamento classi triennali
D.R. 425 del 15.02.2017](#)

[Regolamento classi biennali
D.R. n. 165 del 07.02.2020](#)

[Pagina web istituzionale
dedicata alle procedure di
valutazione](#)

Progressione economica – attribuzione classi stipendiali successive a seguito di valutazione

La legge n. 240/2010 (legge Gelmini) ha previsto la revisione del trattamento economico dei professori e delle professoresse universitari.

La vecchia progressione biennale automatica è stata sostituita in un primo momento da una progressione triennale subordinata ad una valutazione positiva al termine del triennio.

La legge di Bilancio 2018 ha successivamente previsto il progressivo passaggio ad un regime di progressione in classi biennali, sempre subordinata ad una valutazione positiva.

I professori e le professoresse che maturano il diritto ad essere sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale presentano apposita richiesta di attribuzione congiuntamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nell'arco temporale in valutazione.

I vigenti *“Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai professori e ricercatori”* e *“Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali biennali ai professori e ai ricercatori di ruolo”* disciplinano le procedure per l'attribuzione delle classi stipendiali triennali e biennali.

Essi prevedono che nel mese di gennaio di ogni anno, con apposito decreto rettorale, vengano individuati gli elenchi dei soggetti che maturano il diritto alla valutazione, le cui richieste vengono vagliate su base semestrale da una Commissione d'Ateneo appositamente nominata.

Riferimenti per il procedimento

Per il personale docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Per i ricercatori e le ricercatrici

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

[Art.11 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980](#)

[D.lgs n. 517 del 21.12.1999](#)

[Legge n. 240 del 30.12.2010](#)

[Vai alla relativa modulistica](#)

I professori e le professoressse possono optare per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

La legge n. 240/2010, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, ha previsto una quantificazione figurativa delle attività di studio, insegnamento e ricerca scientifica, compresi compiti preparatori, organizzatori e di verifica, che è pari a 1500 ore annue in regime a tempo pieno e 750 ore in regime a tempo definito.

I professori e le professoressse svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti e alle studentesse, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

L'opzione per il regime di tempo pieno o definito dovrà essere esercitata almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto **per almeno un anno accademico**.

Per i professori e le professoressse di nuova nomina, l'opzione deve essere esercitata all'atto della nomina stessa.

Nel caso in cui il professore o la professoressa non dovesse manifestare, nei modi e nei tempi suindicati, la volontà di variare il proprio regime d'impegno, si riterrà tacitamente confermato il regime in godimento anche per i successivi anni accademici.

L'elenco nominativo dei professori e delle professoressse in regime d'impegno a tempo pieno viene trasmesso agli ordini professionali al cui albo risultino iscritti, ai fini della loro inclusione nell'elenco speciale dei docenti universitari.

Una specifica disciplina è prevista per i professori e le professoressse della Facoltà di Medicina e Chirurgia che svolgono attività assistenziale.

Per essi infatti, l'opzione, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999, per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (o attività assistenziale esclusiva) comporta l'obbligo della scelta del tempo pieno, mentre la scelta di svolgere attività libero professionale extramuraria comporta l'obbligo di optare per il tempo definito.

Al fine di armonizzare il regime d'impegno orario del personale universitario con quello ospedaliero, i suddetti professori possono presentare la domanda di variazione del regime di impegno entro il 30 novembre di ciascun anno, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti per il procedimento

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Art. 11 D.P.R. 382/80](#)

[Art. 6 L.240/2010 in particolare c.1, 2, 3, 6](#)

[Art. 6 L. 240/2010 in particolare c. 9, 10,11,12](#)

[Vai alla relativa modulistica](#)

Ricercatori e ricercatrici confermati - Regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito

La normativa prevede per i ricercatori e le ricercatrici **confermati**, la possibilità di opzione tra il regime d'impegno a tempo pieno e il regime d'impegno a tempo definito.

I ricercatori confermati a tempo pieno che svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa, di servizio agli studenti, di orientamento e tutorato, oltre ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore, mentre i ricercatori confermati a tempo definito fino ad un massimo di 200 ore. Il regime a tempo pieno è compatibile con lo svolgimento di attività di consulenza continuativa esterna previa autorizzazione da parte del Rettore. E' invece incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale, del commercio e dell'industria.

I professori e i ricercatori a tempo pieno fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica culturale oltre ad attività pubblicistiche ed editoriali.

Il regime a tempo definito è invece compatibile con lo svolgimento di attività libero professionale e di lavoratore autonomo anche continuativa purché non determinino situazioni di conflitto e di interesse con l'Ateneo oltre ad attività di consulenza anche continuativa esterna ma è incompatibile con l'esercizio dell'industria e del commercio.

L'opzione per l'uno o l'altro regime d'impegno, è esercitata su domanda dell'interessato, da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale decorre l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Il termine per modificare l'opzione è il 31 marzo di ciascun anno, con decorrenza dal 1° ottobre successivo ovvero sei mesi prima l'inizio dell'anno accademico. La pratica si perfeziona con l'emanazione del provvedimento che assumerà la forma della Disposizione Dirigenziale.

Riferimenti per il procedimento

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art. 53](#)

[Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 6](#)

[DPR n. 382/80, art 11](#)

[Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo con finanziamenti esterni D.R. n. 495 del 31/05/2021\)](#)

[Codice etico \(D.R. n. 274 del 12.03.2019\)](#)

[Vai alla relativa modulistica](#)

Incarichi extraistituzionali

Docenti e ricercatori/ricercatrici dell'Ateneo possono svolgere incarichi conferiti da soggetti esterni, pubblici o privati, attenendosi alle norme contenute nel Regolamento di Ateneo per l'autorizzazione all'esercizio degli incarichi non istituzionali svolti dai docenti e ricercatori (D.R. 848 del 25/07/2017) emanato in conformità alla normativa vigente in materia. Per incarichi extra istituzionali si intendono tutti gli **incarichi occasionali**, retribuiti o gratuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.

Il "Regolamento di Ateneo per l'autorizzazione all'esercizio degli incarichi non istituzionali svolti dai docenti e ricercatori" è finalizzato all'individuazione delle tipologie di incarichi compatibili con la funzione di docente e ricercatore a tempo pieno, compresi i ricercatori a tempo determinato, e alla disciplina delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti o gratuiti, comunque compatibili con gli obblighi istituzionali. Non rientrano nella previsione del Regolamento gli incarichi di insegnamento presso altre Università, in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Gli incarichi vietati e incompatibili con la posizione di docente e ricercatore, a prescindere dal regime di impegno prescelto sono:

- l'esercizio del commercio e dell'industria;
- ricoprire la posizione di presidente del Consiglio di Amministrazione, di amministratore unico, direttore generale e di amministratore delegato di società di capitali o cariche analoghe in società o enti con fini di lucro;
- la partecipazione in qualità di socio a società di persone;
- lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati in Italia o all'estero;
- l'esercizio di attività che possano determinare anche potenziali situazioni di concorrenza o di conflitto con l'Università di Cagliari;
- esercitare qualsiasi tipologia di incarico non confacente al decoro e alla dignità del corpo docente o che arrechi pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università (art. 2 regolamento).

Gli incarichi incompatibili con la posizione di docente e ricercatore a tempo pieno sono:

- l'esercizio in maniera continuativa di attività libero professionali e lo svolgimento di attività di consulenza a carattere continuativo l'assunzione di incarichi istituzionali e gestionali in organi di governo e di controllo di società di persone o capitali aventi fini di lucro;
- lo svolgimento di attività libero professionali in regime di partita IVA (art. 9)

Per i “Docenti e ricercatori a tempo pieno”, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, il Regolamento di Ateneo, prevede le seguenti tipologie di incarico:

- 1) incarichi, gratuiti o retribuiti, non soggetti a autorizzazione (art. 6);
- 2) incarichi ammissibili soggetti ad autorizzazione rettorale (art. 8);
- 3) incarichi ammissibili soggetti a mera comunicazione (art. 7);

Per i “Docenti e ricercatori a tempo definito”, lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca presso atenei esteri, è ammissibile previa autorizzazione del Rettore (art. 14)

Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione (art. 11) sono:

- a) compatibilità dell’incarico con la particolare qualificazione del docente;
- b) rispetto degli obblighi istituzionali;
- c) funzione attiva nella ricerca.

La procedura autorizzativa, disciplinata nel titolo III dall’art. 16, si attiva con la presentazione di istanza al Rettore da parte del docente interessato, su apposita modulistica reperibile sul sito web dell’Ateneo, e si conclude entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, prorogabili previa comunicazione, con l’autorizzazione del Rettore o con diniego motivato. L’autorizzazione sarà notificata tramite protocollo informatico all’interessato e al committente e verrà registrata a cura della Direzione Personale, organizzazione, performance nel sito della Funzione Pubblica – Anagrafe delle prestazioni Perla.PA.

Il soggetto pubblico o privato che conferisce l’incarico oggetto di autorizzazione deve provvedere a comunicare alla Direzione Personale, organizzazione, performance entro 15 giorni dalla corresponsione degli emolumenti, o di parte di essi, l’ammontare effettivo dei compensi erogati ai sensi dell’art. 53 Dlg. 165/2001, al fine dell’inserimento dei dati sul sito dell’Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.

Il docente autorizzato dovrà inviare, alla Direzione Personale, organizzazione, performance, una copia del contratto di collaborazione, che andrà a stipulare con il “soggetto proponente”, entro 30 giorni dalla stipula.

L’autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti non può avere durata superiore a 12 mesi: nel caso di incarico pluriennale, la richiesta di autorizzazione dovrà essere ripresentata prima dell’inizio di ogni ulteriore annualità successiva alla prima autorizzazione (art. 10).

I docenti autorizzati allo svolgimento di incarico extra istituzionale sono tenuti al versamento all’ateneo del 9% dell’importo lordo dell’incarico retribuito (art. 6 co. 3 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo con finanziamenti esterni emanato con D.R. n. 495 del 31/05/2021) salvo quelli

rientranti nella fattispecie di esclusione prevista dal co. 4:
non possono essere autorizzati incarichi in favore di professori e
ricercatori che hanno omissso il versamento del 9% dovuto
all'Università di Cagliari.

Riferimenti per il procedimento per il personale docente

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Art. 10 legge n. 311 del 18.03.1958](#)

[Art.11 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980](#)

[Art. 4, comma 78, legge n. 183 del 12.11.2011](#)

[art. 8 L.349 del 18 marzo 1958](#)

[Vai alla relativa modulistica](#)

Congedi per motivi di studio e ricerca all'estero

I professori e le professoresse universitari e i ricercatori e ricercatrici, nell'ipotesi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero, possono chiedere il congedo per motivi di studio, per un periodo non superiore all'anno (solare o accademico).

Durante tale periodo viene conservata la qualità di docente di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico. I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al Consiglio di Dipartimento con le modalità previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 382/1980.

Alternanza (o anno sabbatico)

I professori e le professoresse universitari e i ricercatori e ricercatrici, possono su loro richiesta essere autorizzati/e a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali, per un periodo complessivo che non superi i due anni in un decennio. Il Rettore nel concedere l'autorizzazione terrà conto delle esigenze di funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni mediante un criterio di rotazione tra i docenti che le richiedano.

I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al Rettore ed al Consiglio di Dipartimento con le modalità previste dall'art. 18 del DPR n. 382/1980.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti di carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge

n. 230/2005, nel periodo dell'anno sabbatico i professori e le professoresse sono abilitati/e senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo di fondi per lo svolgimento delle attività.

I congedi per motivi di studio o per alternanza - anno sabbatico - possono essere concessi non oltre il trentacinquesimo anno di anzianità (art. 4, legge n. 183/2011), e sono accordati dal Rettore con proprio decreto, sentito il Dipartimento di appartenenza. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore terrà conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva.

Ricercatori e Ricercatrici : Congedo per motivi di ricerca e studio (L. 349/1958)

Il ricercatore o la ricercatrice, ai sensi dell'art.8 L.349/58, può essere collocato/a in congedo straordinario per dedicarsi ad esclusiva attività di studio e ricerca, previo parere favorevole del Consiglio del dipartimento di afferenza . Il congedo può avere la durata di un anno solare eventualmente prorogabile a due.

Il ricercatore/ricercatrice conserva il trattamento economico qualora non fruisca ad altro titolo di assegni in misura corrispondente al trattamento economico in godimento. Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, è valutato ai fini della progressione della carriera. L'autorizzazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 4 co. 78 Legge 183/2011 può essere concessa al ricercatore/ricercatrice non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. La domanda deve essere indirizzata al Rettore il quale, previo parere favorevole del Dipartimento, emetterà il provvedimento di congedo per motivi di ricerca e studio.

Riferimenti per il procedimento

Per il personale docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Per i ricercatori e le ricercatrici

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Art. 111 R.D. n. 1592 del 31.08.1933](#)

[Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 900 del 2 agosto 2019](#)

Professori/Professoresse Emeriti

Il titolo di professore emerito e di professoressa emerita è attribuito con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, al professore ordinario e alla professoressa ordinaria collocato/a a riposo con almeno venti anni di servizio.

Il conferimento può essere proposto per coloro che abbiano contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio all'Ateneo, in particolare per aver dato lustro all'Ateneo nell'ambito della ricerca scientifica svolta; aver ricoperto importanti incarichi scientifici, quali ad esempio la Presidenza o la Segreteria di Società scientifiche o accademiche nazionali o internazionali, ovvero aver ricoperto cariche accademiche negli organi dell'Ateneo o ruoli di responsabilità nelle strutture e nell'organizzazione dell' Ateneo.

La proposta deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta alla componente docente. La delibera deve essere trasmessa dal Direttore di Dipartimento al Rettore per l'approvazione del Senato Accademico e la successiva trasmissione al M.I.U.R. per il conferimento del titolo.

Il Professore emerito e la Professoressa emerita possono continuare a svolgere attività di ricerca, anche all'interno di gruppi o progetti di ricerca, nell'ambito del Dipartimento cui afferivano, previa autorizzazione del Direttore/Direttrice del Dipartimento.

Il Dipartimento che ha avanzato la proposta di conferimento del titolo può mettere a disposizione del "Professore/Professoressa emerito/a", sentito il Rettore/la Rettore e compatibilmente con le esigenze di spazi del dipartimento medesimo, uno spazio adeguato affinché questi possa continuare a frequentare le strutture dipartimentali e utilizzare le risorse documentali. Il beneficio è concesso per un triennio ed è rinnovabile, qualora permangano le motivazioni.

Riferimenti per il procedimento

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Art. 1, comma 9, legge n. 230 del 4 novembre 2005](#)

[D.M. 1° settembre 2016, n. 662](#)

[D.M. 28 dicembre 2015 n. 963](#)

[Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n.1166 del 22.12.2022](#)

Chiamate dirette

Le chiamate dirette consentono la copertura di posti da professore/professoressa universitari senza l'indizione di una selezione pubblica, ma mediante una chiamata nominativa di soggetti in possesso di specifici requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230 del 2005:

- a. Chiamata diretta di studiosi e studiose stabilmente impegnati/e all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente (*come da tabella di corrispondenza di cui al D.M. n. 662/2016*) in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- b. Chiamata diretta di coloro che, avendo già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane nell'ambito del Programma di rientro dei cervelli, hanno conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- c. Chiamata diretta di studiosi/e risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR (*identificati con D.M. n. 963/2015*);

Le proposte di chiamata diretta dell'Università sono valutate dal MIUR, previo parere delle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini dell'autorizzazione alla nomina.

Il parere delle Commissioni ASN non è richiesto per le chiamate dirette di cui alla lettera c) qualora la chiamata avvenga entro i tre anni dalla vincita del programma.

Riferimenti per il procedimento

Dr. Giacomo Fallo
Tel. 070/6752322
gfallo@amm.unica.it

Sig.ra Maria Luigia Broi
Tel. 070/6752324
mbroi@amm.unica.it
Dott.ssa Angela Zedde
Tel. 070/6752328
azedde@amm.unica.it
Dott.ssa Darianna Peddis
Tel. 070/6752327
dpeddis@amm.unica.it
Sig.ra Giovanna Espa
Tel. 070/6752355
gespa@amm.unica.it

Professori ordinari:

[Artt. 19 e 110 D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980](#)

[Art. 1, commi 17, 18, 19 legge n. 230 del 4 novembre 2005](#)

[Art. 25 legge n. 240 del 30 dicembre 2010](#)

Professori associati:

[Art. 24 D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980;](#)

[Art. 1, commi 17, 18, 19 legge n. 230 del 4 novembre 2005](#)

[Art. 25 legge n. 240 del 30 dicembre 2010](#)

Ricercatori:

[Art. 34, comma 7 del D.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980](#)

[Art. 72, comma 11 legge n.133 del 06 agosto 2008](#)

[Art. 25 legge n. 240 del 30 dicembre 2010](#)

[Nota docenti cessazione per limiti età 1° ottobre](#)

Collocamento a riposo docenti e ricercatori

Il collocamento a riposo per i **professori universitari** è disposto dal 1° ottobre successivo al compimento dell'età prevista dalla normativa in vigore.

Attualmente l'obbligo di cessazione per limiti di età previsto dal vigente ordinamento per ciascun ruolo è al termine dell'anno accademico nel quale si sono compiuti:

- 70 anni per i **professori ordinari** nominati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 230/2005 (20/11/2005) (pre e post D.P.R. n. 382/1980);
- 65 anni per i **professori associati** nominati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 230/2005 (20/11/2005) purché in possesso di un qualsiasi requisito pensionistico.
- 65 anni Per i ricercatori e le ricercatrici;
- 70 anni per i **professori ordinari e associati** nominati dopo l'entrata in vigore della Legge n. 230/2005 (20/11/2005) o per coloro che già in servizio precedentemente abbiano optato per il regime di cui al comma 19 dell'art. 1 della stessa legge n. 230/2005 o siano docenti di materie cliniche.

Riferimenti per il procedimento

Per il personale docente

Sig.ra Maria Luigia Broi
Tel. 070/6752324
mbroi@amm.unica.it
Dott.ssa Angela Zedde
Tel. 070/6752328
azedde@amm.unica.it
Dott.ssa Darianna Peddis
Tel. 070/6752327
dpeddis@amm.unica.it
Sig.ra Giovanna Espa
Tel. 070/6752355
gespa@amm.unica.it

Per i ricercatori e le ricercatrici

Dott.ssa Maria Grazia Angius
Tel. 070/6752325
mariagrazia.angius@amm.unica.it Sig.ra Vilma Lusso
Tel. 070/6752352
vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3](#)

[DPR 27/07/2011, n.171](#)

[Legge 08/08/1995, n.335, art.2](#)

Altre ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro può essere determinato da:

- a. Dimissioni volontarie.
- b. Superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
- c. Licenziamento disciplinare;
- d. Inabilità;
- e. Assoluta inidoneità fisica al servizio;
- f. Decesso del/della dipendente.

Riferimenti per il procedimento

Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Personale ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[DPR 10/01/1957, n.3, artt. 37, 40 e 68](#)

[Legge 24/12/1993, n.537, art. 3 comma 39, 40-bis](#)

[Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 71 e smi](#)

[Decreto Legislativo n. 165/2001 artt55 quater quinque septies e octies](#)

[Decreto Ministeriale n.206 del 18.12.2009](#)

[Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17 febbraio 2014](#)

[Decreto Legislativo n.119 del 18.07.2011](#)

[D.P.R. 27/07/2011 n.171](#)

[Vai alla relativa modulistica](#)

Malattia

Il personale **docente e ricercatore** è collocato in congedo straordinario con disposizione d'ufficio per assenze per malattia inferiori a sette giorni lavorativi, oppure a domanda per assenze superiori.

Il congedo straordinario spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare, è retribuito a stipendio intero tranne la riduzione di 1/3 per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto [ivi comprese anche le assenze di un solo giorno] e la trattenuta delle indennità accessorie per i primi 10 gg di ogni evento se fra un periodo di malattia e l'altro c'è stata interruzione. (T.U. 3/1957 - art. 71 L. 133/2008).

Ai sensi del comma 1 dell'art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133 infatti, il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia.

Il periodo di assenza è computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^a mensilità.

L'aspettativa per motivi di salute (art. 68 del D.P.R. 3/1957 e dall'art. 3, comma 40-bis, della legge 537/1993) è disposta per assenze di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore se il dipendente ha già fruito dell'intero periodo di congedo straordinario. Spetta per un massimo di 18 mesi, con l'intero stipendio per i primi 12 mesi (salvo le indennità accessorie che vengono trattenute per i primi 10 gg di assenza (per ogni evento se fra un periodo di malattia e l'altro c'è stata interruzione) ai sensi del comma 1 dell'art. 71 della legge 133/2008) e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi.

Ai fini del conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiori a 3 mesi. I periodi di aspettativa per motivi di salute e di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio. Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^a mensilità.

Ai sensi dell'art.55-octies del D.Lgs. n.165/01 e del relativo regolamento di attuazione (DPR 171/11) questa Amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente nei seguenti casi:

- a. assenza del/della dipendente per malattia, superato il periodo di conservazione del posto (periodo di comporta);
- b. disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
- c. condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Adempimenti in caso di assenza per malattia

Il/Le docenti e ricercatori/ricercatrici che si assentano per malattia devono avvertire tempestivamente dell'assenza la struttura di appartenenza entro le ore 9 del giorno in cui si verifica la stessa; la durata dell'assenza deve essere comunicata non appena nota. Il/la dipendente, inoltre, direttamente o tramite la struttura di appartenenza, deve avvertire tempestivamente la competente Direzione Personale, Organizzazione e Performance:

- 070/6752328/24 per il personale docente;
- 070/6752325/52/21 Per i ricercatori e le ricercatrici.

Il/la dipendente deve documentare lo stato di malattia, anche per un solo giorno.

Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all'INPS. L'invio telematico soddisfa l'obbligo di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla con lettera di accompagnamento tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.

Se il/la dipendente intende fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente per le assenze effettuate a titolo di infortunio sul lavoro, malattia dipendente da causa di servizio, patologie gravi che richiedono terapie salvavita, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero dovrà trasmettere idonea documentazione, secondo le seguenti modalità:

- a. PEC a protocollo@pec.unica.it;
- b. raccomandata A/R alla Direzione Personale, Organizzazione Performance, Via Università 40, 09124 Cagliari;
- c. consegna manuale anche tramite delegato al medesimo indirizzo.

Il dipendente che intenda riprendere servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, potrà chiedere al medico di attivare la procedura prevista per la rettifica del certificato telematico con l'indicazione della nuova prognosi a limitazione della precedente.

Certificazione medica

L'attestazione medica telematica copre l'intera giornata lavorativa ed è necessaria anche per un solo giorno di malattia.

In caso di assenza per malattia che si protragga per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, questa deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Solo nel caso di assenze per prestazioni sanitarie, terapie, accertamenti diagnostici la certificazione può essere rilasciata dalla struttura pubblica o privata presso cui è avvenuta la prestazione; anche nel caso di assenze oltre la seconda.

Controllo medico fiscale – Variazione di dimora - Sanzioni

Il controllo medico dell'incapacità lavorativa viene effettuato a cura dell'INPS, d'ufficio o su richiesta dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Il dipendente, assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto:

- a. a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni non lavorativi ed i festivi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- b. ad informare preventivamente la Direzione Personale, Organizzazione e Performance dell'eventuale assenza dal domicilio eletto nel corso della malattia durante le suddette fasce di reperibilità;
- c. a documentare l'eventuale assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento;
- d. a dare tempestiva comunicazione all'INPS, tramite il servizio dedicato sul sito dell'ente, e alla Direzione Personale, Organizzazione e Performance dell'indirizzo dove sarà reperibile durante l'assenza per malattia, nel caso in cui lo stesso dimori in luogo diverso da quello abituale.

Sono esclusi/e dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità di cui sopra i/le dipendenti per i/le quali l'assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b. infortuni sul lavoro;
- c. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Inoltre, sono esonerati/e da detto obbligo i/le dipendenti nei confronti dei/delle quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

In caso di continuazione della malattia il/la dipendente è tenuto/a a rendersi reperibile nelle predette fasce orarie al fine di consentire gli adempimenti in materia di visita fiscale.

Qualora il/la dipendente risulti assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni di retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (art. 5 del D.L. 12.09.83 n. 463, convertito nella L. 11.11.83 n. 638).

L'inosservanza delle disposizioni previste in caso di assenza di malattia può comportare l'apertura di un procedimento

Ai sensi dell'art. 55 – quater D.L.vo n. 165/2001 lett. a) (introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009) la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, comporta comunque l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento e, ai sensi dell'art. 55 quinquies del medesimo decreto, detta fattispecie ha rilevanza penale

ed è punita con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400,00 a 1.600,00 (fermo restando quanto previsto dal codice penale).

Nei predetti casi, il/la dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato/a a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

Malattia provocata da terzi

Nel caso in cui l'assenza derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il/la dipendente dovrà darne comunicazione alla Direzione Personale, Organizzazione e Performance, al fine di consentire un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza.

Malattia dovuta a grave patologia

Nel caso in cui il/la dipendente sia affetto/a da grave patologia che richieda terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, l'Amministrazione non considererà ai fini del computo dei giorni di aspettativa per motivi di salute i periodi di malattia determinati da:

- a. ricovero ospedaliero o day hospital;
- b. conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Le terapie, per essere qualificate invalidanti, devono porre il lavoratore/la lavoratrice in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali.

Il/la dipendente, per potersi avvalere dei suddetti benefici, dovrà presentare una idonea certificazione medica, rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria pubblica, che attesti la grave patologia ed il percorso terapeutico adottato, temporaneamente e/o parzialmente invalidante e la sua durata.

Congedo per cure dovute ad invalidità

I dipendenti mutilati ed invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, hanno la possibilità di usufruire ogni anno, anche frazionatamente, di un congedo per cure di 30 giorni.

Durante tale congedo, non rientrante nel periodo di comporta, il dipendente percepisce il trattamento economico previsto dal regime delle assenze per malattia.

Il dipendente per poter usufruire dei succitati vantaggi deve:

- a. presentare domanda accompagnata dal certificato del medico convenzionato con il S.S.N. o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica che attesti la necessità delle cure in relazione all'invalidità riconosciuta;
- b. documentare in maniera idonea la sottoposizione alle cure.

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento **Aspettativa senza assegni per svolgimento di attività presso organismi, pubblici o privati anche operanti in sede internazionale**

[Art. 7 L. 240/2010](#)

[Art. 13 D.P.R. 382/80](#)

[Vai alla modulistica](#)

I/Le docenti ed i ricercatori e ricercatrici di ruolo possono essere, a domanda, collocati/e in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, presso organismi, pubblici o privati anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

Il collocamento in aspettativa è disposto dal Rettore con Decreto, previo parere favorevole delle strutture di afferenza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/80, co. quarto, quinto e sesto.

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[art. 16 e ss del Decreto Legislativo n. 151 del 23/03/2001;](#)

[art.20 del D.Lgs. n.151/01;](#)

[art.26 e ss del D.Lgs. 151/01;](#)

Congedo di maternità

È il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro spettante alla lavoratrice in stato di gravidanza.

La vigente normativa (D.lgs. N. 151/2001) prevede per la dipendente la fruizione del congedo di maternità secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

A) Congedo di maternità ordinario [2+3]
(art. 16, comma 1, D. Lgs. 151/2001) decorre da 2 mesi prima della data presunta del parto (D.P.P.) fino a 3 mesi successivi.

B) Flessibilità del congedo di maternità [1+4]
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità fissata in 5 mesi, la docente o ricercatrice può fruire della flessibilità dell'astensione obbligatoria (art. 20 D.L.gs 151/2001), assentandosi 1 mese prima della data presunta del parto e per i 4 mesi successivi a tale data, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (Mod.3).La lavoratrice (ed in alcuni particolari casi anche il lavoratore) ha diritto di astenersi dal lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto.

C) Congedo di maternità post partum: [0+5]
In alternativa alla modalità suindicata al punto A, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro nei 5 mesi successivi alla data del parto (art. 16, comma 1.1, D.lgs. 151/2001 e INPS, circolare 12/12/2019, n. 148), a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

A tal fine la lavoratrice deve presentare all'Amministrazione apposita domanda entro il settimo mese di gestazione.

In caso di parto prematuro i giorni non fruiti del congedo di maternità precedenti la data presunta del parto si aggiungono ai tre (o quattro) mesi successivi al parto stesso.

Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore:

in caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza

all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata massima di cinque mesi, il congedo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

Se la lavoratrice non fruisce di tutto o parte del congedo parentale per la permanenza all'estero, può chiedere di essere collocata in congedo non retribuito per la durata della permanenza.

La durata della permanenza all'estero dovrà essere certificata dall'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. In caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Il congedo di maternità per adozione nazionale, che non sia stato richiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

Documenti da presentare a corredo della domanda

Certificato medico attestante la data presunta del parto;

Certificato medico attestante che l'opzione di prestare servizio fino all'ottavo mese di gravidanza o fino alla data del parto non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

Certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva (da presentarsi entro 30 giorni dalla nascita);

Certificato (sentenza) attestante la data dell'effettivo ingresso del minore in famiglia (adozione nazionale);

Atto rilasciato dall'autorità competente attestante la durata del soggiorno all'estero (adozione internazionale);

Atto rilasciato dall'autorità competente, o dell'ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero, attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva.

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752322 Fax 070/6752348

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Articoli da 39 a 46 del D.Lgs. 151/2001 e smi](#)

Riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento)

Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto di fruire di riposi giornalieri:

- di due ore se l'orario di lavoro giornaliero è pari o superiore alle 6 ore;
- di una ora se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore alle 6 ore.

I succitati riposi sono riconosciuti al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:

- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ad es. lavoratrice autonoma; libera professionista; casalinga, in quest'ultimo caso se impegnata in attività che possano distoglierla dalla cura del neonato);
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
- il diritto non è riconosciuto al padre se la madre usufruisce del congedo di maternità o parentale.

Nel caso di parto gemellare, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre.

I riposi giornalieri spettano anche ai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.

Documentazione da allegare alla istanza (a seconda della tipologia di istanza)

- certificato di nascita se non già in possesso dell'Amministrazione;
- copia del provvedimento di affidamento esclusivo, ovvero la dichiarazione sostitutiva;
- certificato medico attestante la grave infermità della madre e la sua inidoneità ad assistere il/la figlio/a;
- certificato di morte della madre, ovvero la dichiarazione sostitutiva;
- dichiarazione della madre lavoratrice dipendente, attestante la volontà di non avvalersi dei permessi, con indicazione dell'Ente/Società ove presta servizio;
- dichiarazione della madre attestante di non essere lavoratrice dipendente ma lavoratrice autonoma/libera professionista/casalinga impossibilitata a dedicarsi alla cura del figlio (indicare la motivazione).

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Decreto Legislativo
26.03.2001, n.151, artt. 32-38](#)

[Legge 06.08.2008, n. 133, art.
71](#)

[Decreto Legge n. 78
del 01.07.2009](#)

[Decreto Legislativo
15.06.2015, n.80, artt.7,8,9 e
10](#)

[Decreto Legislativo
15.06.2015, n.81, art.8
comma 7](#)

Congedo Parentale

Nei primi dodici anni di vita del bambino entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di dieci mesi elevabili ad undici qualora il padre eserciti il diritto all'astensione per un periodo di almeno tre mesi, anchefrazionato.

Durata e fruizione

Il diritto al congedo compete:

- alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi;
- al padre, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi, elevabile a sette qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai dieci mesi, utilizzabili comunque entro il dodicesimo anno di età del bambino.

La condizione di genitore "solo" si verifica: nel caso di morte dell'altro genitore, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo ad un solo genitore, nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

In caso di parto gemellare i periodi di congedo raddoppiano.

Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente.

Ciascun genitore può scegliere fra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero ed è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi di cui al D.Lgs. 151/01.

Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre anche nei seguenti casi:

- durante il periodo di astensione obbligatoria post-parto della madre;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice o sia lavoratrice autonoma;
- durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari giornalieri previsti dall'art. 39 del Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Iter procedurale

Nel caso in cui l'altro genitore sia lavoratore dipendente, è necessario che il richiedente fornisca l'autocertificazione relativa agli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dall'altro genitore ed alla corrispondente retribuzione percepita.

Trattamento economico

Il trattamento economico dell'intero periodo di congedo, computato complessivamente tra i due genitori, è il seguente:

- si applica il trattamento economico del congedo straordinario in quanto più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell'anno solare non è stato utilizzato il congedo straordinario, al dipendente spettano 45 giorni con l'intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3;
- per il periodo successivo al 45° giorno di congedo parentale nello stesso

anno solare spetta una retribuzione ridotta al 30% se il bambino ha tra 0 e 3 anni mentre è senza retribuzione se il bambino ha tra i 3 e gli 8 anni.

Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio.

I periodi retribuiti per intero comportano la riduzione della tredicesima mensilità, quelli retribuiti al 30% e senza stipendio anche la riduzione delle ferie.

Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionale

I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Fermi restando i predetti limiti temporali, spetta ai genitori, per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori ed entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia, lo stesso trattamento economico previsto per i genitori naturali.

L'indennità pari al 30% della retribuzione spetta anche dopo i sei anni dall'ingresso in famiglia.

Riferimenti per il procedimento

Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Personale ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento **Congedo per malattia figlio**

[Artt. da 47 a 51 del D.Lgs n.151/2001 e smi](#)

Per figli di età non superiore a 3 anni hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio. Si applica il trattamento economico del congedo straordinario in quanto più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell'anno solare il congedo straordinario non è stato usufruito, al dipendente spettano 45 giorni con l'intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3. Gli ulteriori periodi non sono retribuiti.

Per figli di età compresa fra 3 e 8 anni hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno ciascuno. Ai fini stipendiali si considerano congedo straordinario e quindi retribuiti a stipendio intero ad esclusione del primo giorno in cui viene fatta la riduzione di 1/3.

Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

I periodi senza retribuzione vengono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13a mensilità.

Per le malattie di figli di genitori adottivi o affidatari:

- per figli di età non superiore a 6 anni - hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio. Si applica il trattamento economico del congedo straordinario in quanto più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell'anno solare il congedo straordinario non è stato usufruito, al dipendente spettano 45 giorni con l'intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3. Gli ulteriori periodi non sono retribuiti;

per figli di età compresa fra 6 e 8 anni – hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno per ciascuno. Ai fini stipendiali si considerano congedo straordinario e quindi retribuiti a stipendio intero ad esclusione del primo giorno in cui viene fatta la riduzione di 1/3;

- per adozioni effettuate dal 6° al 12° anno di età - hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno per ogni figlio entro i 3 anni successivi dalla data d'ingresso in famiglia. La retribuzione è quella relativa al congedo straordinario.

Documenti da presentare a corredo della domanda

- Certificato di malattia rilasciato dal medico pediatra;
- Autocertificazione attestante che l'altro genitore non ha fruito, per le stesse date, del congedo per malattia figlio;
- Certificato (sentenza) attestante la data dell'effettivo ingresso del minore in famiglia (adozione nazionale), se non già in possesso dell'amministrazione;
- Atto rilasciato dall'autorità competente attestante la durata del soggiorno all'estero (adozione internazionale), se non già in possesso dell'amministrazione;
- Atto rilasciato dall'autorità competente, o dell'ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero, attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva, se non già in possesso dell'amministrazione.

Riferimenti per il procedimento

Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Personale ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Legge 05/02/1992, n.104, art. 33](#)

[D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 art. 42;](#)

[D.Lgs. 18/07/2011, n.119;](#)

Permessi e congedo per assistenza portatori di handicap (Legge 104/92)

Il/la docente/ricercatore portatore/trice di handicap in situazione di gravità accertata dalla competente ASL, può fruire della riduzione di due ore dell'orario giornaliero di lavoro o, in alternativa, di tre giorni di permesso mensile o, ancora in alternativa, di 18 ore di permesso.

Il genitore/la genitrice di figlio (anche maggiorenne) in situazione di handicap grave, può chiedere la fruizione dei tre giorni di permesso o, in alternativa delle 18 ore.

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

I detti permessi possono essere concessi anche per l'assistenza, oltre che del coniuge, di una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il secondo grado.

Se la persona assistita risiede a più di 150 km dalla residenza di chi assiste, quest'ultima dovrà presentare idoneo documento di viaggio (biglietto treno, corriera, etc), ovvero altra documentazione che attesti che è stata prestata assistenza.

È inoltre possibile usufruire di congedi retribuiti per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per poter assistere i figli e, a determinate condizioni, i genitori, il coniuge ed i fratelli o sorelle, sempre che siano portatori di handicap in situazione di gravità.

È possibile fruire provvisoriamente dei permessi legge 104/92 presentando la ricevuta di presentazione dell'istanza di riconoscimento dello stato di handicap grave.

In quest'ultimo caso il dipendente deve impegnarsi a recuperare i permessi fruiti nel caso in cui la persona assistita non sia riconosciuta portatrice di handicap grave.

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[D.P.R. 445 del 28.12.2000](#)

[D.P.R.26/10/1972 n. 642 All.B](#)

Rilascio certificati di servizio Personale Docente e Ricercatore

Il personale docente e ricercatore anche cessato può richiedere il rilascio dei certificati di servizio, rispettivamente, al Settore Docenti ed al Settore Ricercatori.

Attraverso il modello di domanda disponibile on line il dipendente potrà richiedere il rilascio del certificato di servizio completo di più o meno informazioni secondo l'uso cui è destinato.

Il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Sia la richiesta che i certificati, in assenza di specifica esenzione disposta per legge, sono assoggettati all'imposta di bollo pari a € 16,00.

Riferimenti per il procedimento

Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Personale ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

[Decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021](#)

[Pagina INPS AUU](#)

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli, istituito dal decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, spetta ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° marzo 2022.

E' una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico e, in presenza di determinati requisiti, per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni. Inoltre, è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità, senza limiti di età.

Spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

Ha un importo commisurato all'ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

La legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 357 e 358, ha incrementato del 50% gli importi vigenti per ciascun figlio di età inferiore a un anno e per ciascun figlio fino ai tre anni purché, in quest'ultimo caso, appartenente a nuclei familiari con tre o più figli e con ISEE non superiore a 40mila euro. Incrementata del 50% anche la maggiorazione forfetaria per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli, che passa quindi da 100 a 150 euro. Vanno a regime, inoltre, le disposizioni particolari per i figli con disabilità che la norma originaria limitava all'anno 2022.

Per informazioni

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Art. 12 del TUIR](#)

[Modello detrazioni](#)

Detrazioni familiari a carico (vedi scheda Assegno Unico Universale)

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'AUU, per il quale è necessario presentare domanda all'INPS, anche tramite Patronati.

Spettano comunque ai dipendenti le detrazioni per i figli a carico di età superiore ai 21 anni e per gli altri familiari a carico.

La detrazione per carichi di famiglia spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni previste fino al mese in cui tali condizioni cessano. Sono familiari a carico i membri della famiglia che nel periodo di imposta di riferimento hanno conseguito un reddito complessivo il limite di reddito complessivo che deve essere posseduto da ogni persona per essere considerata fiscalmente a carico è di €2.840,51 (€4.000,00 per i figli fino a 24 anni) al lordo degli oneri deducibili, nonché del reddito relativo all'abitazione e delle sua pertinenze e comprendono anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica..

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

L'assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

L'importo dell'assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente.

I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro). Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

- Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) comunque denominati;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato. L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352

vlusso@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[D.P.R. 28/07/1967 n.851](#)

[D.P.R. del 28/12/2000 n.445](#)

[D.L. 09/02/2012 n.5](#)

Servizio tessere di riconoscimento

La tessera di riconoscimento è rilasciata, su richiesta:

- al personale assunto a tempo indeterminato dell'Università degli studi di Cagliari, sia in servizio che in quiescenza con diritto a pensione.
- al coniuge non legalmente separato
- ai figli minori di anni 18 del dipendente
- ai figli maggiori di anni 18 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente.

Il dipendente, per richiedere la tessera di riconoscimento per sé, mod. AT (Allegato 1), o per i propri familiari, mod. BT (Allegato 2), deve compilare il relativo modulo e presentarlo al Servizio Tessere di Riconoscimento, allegando 2 fototessere della persona per la quale si chiede il documento. Obbligatoriamente deve essere restituita all'ufficio la precedente tessera scaduta.

In caso di smarrimento o furto, per ottenere il rilascio di una nuova tessera occorre presentare in allegato alla domanda copia della denuncia di smarrimento presentata all'autorità di P.S.

La validità della tessera di riconoscimento è decennale.

Le tessere rilasciate prima all'entrata in vigore del D.L. 09/02/2012 n.5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) devono essere rinnovate dopo 5 anni dalla data di emissione.

Riferimenti per il procedimento

Dott. Claudio Cerina

Tel. 0706752356 Fax. 0706752365

ccerina@amm.unica.it

Sig.ra Maria Francesca Cadeddu Tel.

0706752390 Fax. 0706752365

mcadeddu@amm.unica.it